

STUDIO LEGALE CIRESE

Via C. Fracassini, 4 - 00196 Roma
tel +39 063235710 – fax +39 0632656162
e-mail: info@studiocirese.com
C.F. CRS VNA 55B43 G482C - P.I. 05791870586

Avv. Vania Cirese

*Patrocinante in Cassazione
Docente di Procedura Penale
Docente di Diritto Sanitario*

Avv. Riccardo Nodari

Patrocinante in Cassazione

Avv. Nicola Fucci

Dr. Francesca Cappa

Solicitor

Alla cortese attenzione di

Dott. Ezio Belleri

Direttore Generale
ASST Spedali Civili di Brescia

Dr.ssa Rossana Gardoni

Resp. Aziendale per la
Trasparenza
ASST Spedali Civili di Brescia

Roma, 9 dicembre 2016

Oggetto: *Richiesta dichiarazione patrimoniale e reddituale per il personale dirigenziale – giusta nota prot. gen. n.51549 del 28.11.2016.*

I sottoscritti Avvocati Vania Cirese, in qualità di responsabile nazionale Ufficio Legale AOGOI – Settore Penale, e Nicola Fucci, in qualità di responsabile nazionale Ufficio Legale AOGOI – Settore Lavoro, in nome e per conto della Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani (A.O.G.O.I.), che ha conferito mandato allo scopo, si pregiano rappresentare quanto segue.

Con la nota prot. n.51549 richiamata in oggetto, codesta Spettabile Direzione Generale intimava a tutto il personale della Dirigenza Medica e SPTA (indipendentemente dall'incarico e dall'area professionale di afferenza) a compilare e inviare al competente Servizio Risorse Umane una **dichiarazione concernente la propria**

situazione patrimoniale e reddituale, entro e non oltre il 12 dicembre corrente mese.

Il provvedimento in esame, unitamente al contenuto della dichiarazione richiesta, evidenzia gravi criticità, oltre a profili di sicura illegittimità per la lesione dei diritti fondamentali e tutela della Privacy ed alla riservatezza, così come costituzionalmente garantiti.

Nel richiamare integralmente le considerazioni dedotte nel parere legale che si allega, si evidenzia che palese che la il D.Lgs. n.33 del 2013 (così come novellato dal D.Lgs. n.97/2016) sia tutt'altro che "chiaro", ingenerando non pochi dubbi interpretativi tanto nell'indicazione dei soggetti destinatari dei precetti ivi contenuti, quanto nell'effettivo contenuto degli obblighi agli stessi imposti, in particolare in materia di pubblicazione della situazione patrimoniale e reddituale del personale dirigenziale, così come disposto dall'art. 14 del citato decreto.

Nello specifico, come precisato dallo stesso Garante della Privacy nel parere n.92 del 3 marzo 2016, la norma in esame non chiarisce se gli obblighi di pubblicazione della situazione patrimoniale debbano ritenersi applicabili per tutti i soggetti, oppure **solo per quelli titolari di incarichi politici**. La differenza non è di poco conto, in considerazione delle lesioni ai diritti fondamentali e tutela della Privacy che ne deriverebbero. Non può nemmeno trascurarsi che la diffusione sul web di detti dati (estremamente sensibili e non sempre indispensabili ai fini della trasparenza) costituisce, indubbiamente, la forma più ampia e più invasiva di divulgazione di informazioni.

In effetti, quest'ultima interpretazione restrittiva del precetto sarebbe supportata, oltre che da ragioni di opportunità, ragionevolezza e buon senso, ancor più dal fatto che detti oneri non solo sono tassativamente indicati per i titolari di incarichi politici (art.14, comma 1), ma sono altresì ancorati all'espresso richiamo della legge n.441 del 1982, norma che disciplina proprio i soggetti titolari di cariche elettive o direttive.

Anche per questa ragione lo stesso Garante, come richiamato nel parere, manifesta la necessità di razionalizzare e rimodulare gli obblighi di pubblicazione, ritenendo irragionevole estendere automaticamente gli obblighi di trasparenza e le relative sanzioni a tutti i dati, documenti, e informazioni resi pubblici sulla base di obblighi giuridici regolati da specifiche norme di settore, aventi spesso finalità notevolmente diverse.

Esprimendo parere negativo sul decreto in esame, l'Autorità impone una maggiore graduazione degli obblighi di pubblicazione di dati personali sotto il profilo della platea dei soggetti coinvolti, del contenuto degli atti da pubblicare e delle modalità di assolvimento di tali oneri, prevedendo e garantendo, infine, livelli differenziati di trasparenza del personale pubblico, tali da modulare la conoscibilità delle informazioni a seconda del ruolo e della carica ricoperta, in modo da evitare interferenze sproporzionate sulla sfera privata degli interessati.

Del resto, la circostanza che il tenore letterale della norma desti non pochi dubbi interpretativi in merito all'individuazione dei soggetti effettivamente tenuti alle pubblicazioni di cui sopra è ulteriormente comprovata dalla mancata applicazione di detto onere per i dirigenti ad opera della maggior parte delle Aziende Sanitarie Locali del SSN.

Inoltre, la richiesta avanzata con il provvedimento in oggetto si appalesa indivisibile ed infondata considerato che l'onere di pubblicazione imposto non viene desunto nemmeno dalla normativa in esame, bensì da una generica e non precisata interpretazione dell'ANAC, circostanza questa che conferma ulteriormente i gravi dubbi ed incertezze connesse all'applicazione del decreto n.33 del 2013.

A tutto quanto fin qui esposto va aggiunto per completezza che la stessa ANAC, sul proprio portale telematico, riserva un'apposita sezione speciale rubricata "*FAQ in materia di trasparenza (per l'applicazione del d.lgs. n.33/2013*" e risponde al quesito:

"Tra i dati da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" con riferimento ai titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e consulenza di cui all'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 sono da includersi anche i dati concernenti la situazione reddituale e patrimoniale come previsti dall'art. 14 del medesimo decreto?" chiarendo che: ***"No, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. n. 33/2013 non sussiste un obbligo di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei titolari di incarico dirigenziale, di collaborazione e consulenza"***.

* * *

Alla luce di tutto quanto rappresentato, corre l'obbligo di portare all'attenzione di Codesta Spettabile Direzione le gravi conseguenze e rischi per la riservatezza e per la protezione dei dati personali che deriverebbe dall'applicazione del provvedimento in oggetto, con palese lesione dei diritti fondamentali alla tutela della vita privata, così come garantiti dalla nostra Carta Costituzionale, dalla Convenzione Europea per la

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali (Direttiva n.95/46/CE; D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196). Appare al riguardo opportuno sottolineare che la violazione di disposizioni contenute in fonti dell'Unione Europea direttamente applicabili genera, infatti, in capo a qualsiasi operatore del diritto, l'obbligo di disapplicazione delle norme interne con esse in contrasto e che il mancato rispetto di tale obbligo è fonte di responsabilità civile.

* * *

Tutto ciò premesso, con la presente formalmente si

INVITA E DIFFIDA

il Direttore Generale ASST Spedali Civili di Brescia, Dott. Ezio Belleri, a:

- **revocare in autotutela la nota prot. gen. n.51549 del 28.11.2016;**
- **produrre e/o meglio precisare il provvedimento emesso dall'ANAC, dal quale Codesta Spettabile Direzione ritiene discenda l'obbligo di pubblicazione della situazione reddituale e patrimoniale di tutta la dirigenza Medica e SPTA;**
- **conseguentemente, astenersi dal pubblicare le dichiarazioni reddituali e/o patrimoniali già inoltrate al competente Servizio Risorse Umane, differendo l'applicazione degli obblighi di cui all'art.14 del D.Lgs. n.33 del 2013 alla prossima ed imminente adozione di apposite Linee Guida o, in via gradata, di qualsiasi provvedimento ministeriale o giudiziario idoneo a dirimere le incertezze e lacune in materia di trasparenza di cui sopra.**

Si comunica sin da ora la più completa disponibilità ad una fruttuosa collaborazione, a mezzo anche di partecipazione ad incontri che la S.V. voglia fissare per una bonaria risoluzione della vicenda, preavvisandovi fin da ora che in difetto saremo costretti, nostro malgrado, ad adire le competenti Autorità a tutela dei diritti lesi e per il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti e subendi.

Restando in attesa di Vostro cortese riscontro, si porgono i più cordiali saluti.

Avv. Vania Cirese
Responsabile Nazionale Ufficio Legale AOGOI
Settore Penale



Avv. Nicola Fucci
Responsabile Nazionale Ufficio Legale AOGOI
Settore Lavoro

